



COMUNE DI CISLAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

-:-

SERVIZIO TECNICO

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI

ANNI 2026 - 2028

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cislago, ottobre 2025

Il Responsabile del Procedimento
geom. Vincenzo Borroni

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
dott.ssa Marina Lastraioli

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, inclusa la segnaletica, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028, con l'opzione per la proroga o l'esecuzione di lavori aggiuntivi fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 2.

I lavori hanno per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, opere e provviste occorrenti per la riparazione ed adattamento delle sedi stradali e loro pertinenze. Si tratta per la maggior parte di piccoli interventi dovuti al deterioramento del tappeto d'usura col ripristino della segnaletica esistente, sistemazione chiusini e pozzetti ed è indispensabile provvedere alla loro manutenzione al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo a tutela della pubblica incolumità.

L'elenco delle opere e dei materiali compresi nell'appalto sono indicati nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici - Edizione 2025.2 approvato dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento ai seguenti "macro" capitoli:

Parte 1 Elenco Prezzi "Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale"

LOM252.OC.IT – TRASPORTI

Parte 3 Elenco Prezzi "Risorse Elementari (Umane, Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche)

LOM252.RP.00.00 - LOM252.RP.00.10 - LOM252.RP.00.50 - LOM252.RP.01.10 - LOM252.RP.01.30

LOM252.RM.00.10.40.J0009.0000_CAM - LOM252.RU.00.00.00;

oltre alla parte 4 per quelle lavorazioni residuali facenti parte della precedente struttura e non aggiornate

LOM251.1C.12 - LOM251.1C.16 - LOM251.1U.04 - LOM251.MU - LOM251.NC.

oltre a quelli indicati nell' "Elenco Prezzi" allegato, che integrano quelli contenuti nel Prezzario Regionale (non in contrasto con lo stesso) che rimane quello principale.

Sono comprese nell'appalto le prestazioni, le forniture a più d'opera (incluse quelle a magazzino) e le provviste necessarie per dare i lavori di manutenzione ordinaria completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato **a misura, mediante percentuale unica di ribasso che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi contenuti negli elenchi prezzi posti a base di gara.**

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice dei contratti, l'importo massimo dei lavori che potranno essere affidati, è definito per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028, come risulta dal seguente prospetto, al netto dell'IVA di legge:

Lavori di manutenzione ordinaria - anno 2026	€	35.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria – anno 2027	€	35.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria – anno 2028	€	35.000,00
Totale lavori manutenzione ordinaria	€	105.000,00
Opzione per eventuali proroghe o lavori aggiuntivi (art. 120, c. 1 lett. a, D.Lgs. 36/2023)	€	34.000,00
Totale comprensivo di opzioni	€	139.000,00

Il costo della manodopera è stimato nel 36% dell'importo soggetto a ribasso ai sensi del D.M. 11/12/1978, ma potrà essere esattamente calcolato sulla base dei singoli prezzi contenuti nei Prezzari sopra richiamati.

Gli importi potranno variare a seconda degli interventi effettivamente eseguiti e potranno interessare anche altre categorie di lavori e/o forniture non specificate ma attinenti all'appalto.

L'appaltatore dichiara quindi di rinunciare ad ogni pretesa nel caso che l'importo dei lavori risultasse minore di quanto preventivato ed avrà solo diritto al pagamento delle quantità effettivamente eseguite.

Ciascun ordine di lavoro **non è condizionato ad alcun importo minimo**, e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008.

Tutti gli importi saranno soggetti a rendicontazione contabile. Il contratto è stipulato **a misura**.

Le categorie di lavori facenti parte del presente appalto sono quelle specifiche inerenti all'oggetto.

Art. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le prestazioni comprese nel contratto sono:

- fornitura e posa in opera di materiali relativi all'appalto;
- noleggio di mezzi d'opera relativi all'appalto;
- scavi e rinterri;
- opere stradali, murarie, fognarie e di segnaletica in genere;
- asfalti e calcestruzzi;
- sistemazioni esterne (manutenzione e nuove sistemazioni) delle aree pertinenziali, comprese le recinzioni;
- interventi di urgenza su richiesta del Comune;
- ogni altro intervento su indicazione della D.L., riconducibile alla manutenzione e recupero come sopra definito.

Le prestazioni e le opere che formano oggetto dell'affidamento comprendono tutto quanto occorre per fornire i lavori e dare completamente ultimate le opere di cui all'art. 1 del presente capitolo speciale a perfetta regola d'arte e in rispondenza piena e perfetta della prestazione richiesta, nonché delle disposizioni e delle clausole del presente capitolo speciale e di quelle che impartirà la Direzione Lavori in corso d'opera.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I lavori sono appaltati a misura e comprendono tutte le prestazioni necessarie per dare completamente finite in ogni loro parte le prestazioni oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara, **mediante percentuale unica di ribasso che l'operatore economico ritiene di poter applicare a tutti i prezzi contenuti negli elenchi prezzi posti a base di gara**.

L'appaltatore nel corso del contratto sarà tenuto ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta.

L'Appaltatore dichiara fin d'ora di aver preso piena conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, della loro natura, delle condizioni di viabilità e delle possibilità contingenti di ostruzione ed interruzione delle vie di comunicazione che portino a maggiori o diversi percorsi o ad oneri particolari per l'accesso degli stessi, di tutte le condizioni ed elementi locali, della provenienza dei materiali necessari e di avere attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso, nonché tutti gli oneri particolari derivanti dalle difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo tutti i materiali dai luoghi di produzione a piè d'opera, e di aver tenuto conto di quanto sopra e di ogni altro onere nel presentare la propria offerta.

Art. 5 DURATA DELL'AFFIDAMENTO - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE ORDINARIO - PENALITA'

Il tempo utile per portare a compimento gli interventi di carattere ordinario, oggetto del presente appalto, viene stabilito indicativamente dalla data di avvenuta aggiudicazione e fino al **31 dicembre 2028**, ovvero fino all'esaurimento dell'importo previsto.

Per quanto concerne i singoli ordinativi sottoscritti dal Responsabile del Servizio, inviati anche tramite email, l'Appaltatore dovrà iniziare gli interventi entro il termine di tre giorni lavorativi e proseguire nella loro esecuzione fino al loro completamento nei tempi stabiliti, indipendentemente dalla loro entità, salvo quanto espressamente indicato nell'ordine di servizio.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. **32 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti**, se il mancato inizio delle prestazioni determinasse un grave danno all'interesse pubblico che le prestazioni appaltate sono destinate a soddisfare. In tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle lavorazioni.

Qualora il Comune lo ritenga opportuno, l'Appaltatore dovrà firmare per ricevuta l'ordine di esecuzione delle prestazioni sul quale sarà specificata la data di ricevimento. Il medesimo ordine potrà essere dato anche telefonicamente o con email.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno allo scopo di non ritardare l'esecuzione degli interventi anzidetti.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali o degli ordini del Direttore dei Lavori.

I materiali, gli attrezzi e le attrezzature occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. L'onere per la custodia e l'eventuale reintegrazione dei materiali mancanti, è a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dei lavori per tutto l'arco dell'appalto, sia nei giorni feriali che festivi, ed in orario sia diurno che notturno, comunque a discrezione della D.L. Gli interventi di cui sopra, verranno eseguiti da parte dell'Appaltatore senza possibilità di richiesta di oneri aggiuntivi.

Il mancato intervento dell'Appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo complessivo del contratto e consente al Direttore dei Lavori di far eseguire d'Ufficio ad altra Ditta l'intervento addebitando i costi sostenuti all'Appaltatore inadempiente. L'applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente contestato da parte del Direttore dei lavori con email pec.

L'appaltatore ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi due giorni dalla contestazione.

Nel caso di tre violazioni nell'arco di validità del contratto per ritardato o mancato adempimento, fermo restando l'applicazione della penale come sopra definita, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo dover alcunché all'Appaltatore

Le penali di cui sopra verranno escusse direttamente dalla polizza (fideiussione bancaria o assicurativa) presentata dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 7, senza previa autorizzazione dallo stesso o mediante trattenute dalle spettanze per i lavori eseguiti.

ART. 6 REPERIBILITÀ GIORNI FESTIVI - INTERVENTI URGENTI - PENALITÀ

L'Appaltatore dovrà assicurare la propria reperibilità per qualsiasi esigenza di intervento urgente nelle strutture ed immobili comunali da eseguirsi nei giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali). Durante gli altri periodi dovrà essere garantito l'intervento urgente in caso di necessità, con le medesime incombenze di cui al presente articolo.

Il compenso per la **reperibilità festiva** si ritiene ricompreso nella quantificazione dei singoli "prezzi unitari" relativi al presente appalto.

L'intervento, salvo diverso termine stabilito dal Direttore dei Lavori, dovrà essere iniziato entro e non oltre un'ora dalla chiamata. La prestazione eseguita sarà liquidata con l'applicazione dei relativi prezzi unitari di elenco.

Il mancato intervento dell'Appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo complessivo del contratto e consente al Direttore dei

Lavori di far eseguire d’Ufficio ad altra Ditta l’intervento addebitando i costi sostenuti all’Appaltatore inadempiente. L’applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente contestato da parte del Direttore dei lavori con email o fax.

L’Appaltatore ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi due giorni.

Qualora non dovessero essere effettuati due interventi urgenti, fermo restando la penale come sopra definita, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo dover alcunché all’Appaltatore.

Le penali di cui sopra verranno escusse direttamente dalla polizza (fideiussione bancaria o assicurativa) presentata dall’Appaltatore ai sensi del successivo art. 7, senza previa autorizzazione dallo stesso o mediante trattenute dalle spettanze per i lavori eseguiti.

Per gli interventi classificati urgenti, previsti nei giorni non festivi, trascorso il termine di un’ora dalla chiamata senza che l’Appaltatore sia intervenuto, l’Appaltatore, previa contestazione del Servizio Tecnico, incorre nelle stesse penalità di cui sopra.

Anche in questo caso il mancato intervento da parte dell’Appaltatore comporta l’applicazione delle penalità di cui sopra.

L’appaltatore dovrà essere sempre reperibile (anche nel mese di agosto) e, in ogni caso, nominare all’atto della stipula del contratto un sostituto che ne faccia per ogni incombenza le veci.

Art. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per le garanzie e coperture assicurative, si fa riferimento al contenuto degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa e sarà calcolata nella misura del 5% dell’importo del contratto.

Art. 8 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ED ESONERI

Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative alla sottoscrizione del contratto e le spese di bollo inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, dal giorno dell’affidamento dei lavori fino all’approvazione del collaudo. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’IVA è regolata dalla legge. I prezzi citati nell’allegato elenco prezzi si intendono IVA esclusa.

Art. 9 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oneri a carico dell’Appaltatore:

- a) tutte le spese necessarie per fornire le prestazioni e dare i materiali a regola d’arte nel modo che verrà indicato dalla Direzione Lavori;
- b) gli oneri inerenti ai sopralluoghi propedeutici all’esecuzione degli interventi; nessun costo orario per personale, trasferta o altro verrà quindi riconosciuto per sopralluoghi preliminari o di verifica effettuati dalla ditta appaltatrice;
- c) l’allontanamento degli imballaggi e dei materiali utilizzati durante l’espletamento degli interventi ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta;
- d) è escluso in via assoluta qualsiasi compenso per danni, perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovute sia a negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque altra causa;
- e) l’obbligo, ove sia richiesto, dalla Direzione Lavori, di far sottoporre a prove presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti i materiali forniti, per constatare se essi rispondono a quanto prescritto; le spese per i prelievi e le analisi, sono a totale carico dell’Appaltatore;
- f) l’osservanza delle norme derivanti dalla legislazione vigente in relazione alla prevenzione ed all’assicurazione infortuni, contro la disoccupazione, per la invalidità e la vecchiaia, ed in genere di

- tutte le disposizioni in vigore e che venissero emanate al riguardo nel corso dell'appalto;
- g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel "testo unico della sicurezza" di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e danno a persone e/o cose, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore aggiudicatario si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere.

Per quanto attiene il C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale), se ne ricorreranno le condizioni, l'aggiudicatario è esonerato dal relativo pagamento, mentre dovrà comunque presentare la relativa istanza per l'autorizzazione in accordo con il Servizio di Polizia Locale.

La ditta appaltatrice deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore di competenza.

L'appaltatore dovrà programmare l'esecuzione degli interventi in modo tale da non interferire con il normale svolgimento delle attività previste negli edifici comunali e dovrà comunicare almeno 24 ore prima all'Ufficio Tecnico Comunale l'intenzione di effettuare l'intervento manutentivo. Di conseguenza, nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore nell'eventualità che l'intervento manutentivo non possa essere effettuato per mancanza della comunicazione preventiva o per presenza nei locali interessati dall'intervento delle ordinarie attività.

Art. 10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

In relazione ed a completamento di quanto disposto dal Capitolato Generale delle opere pubbliche si stabilisce che:

- a) l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione, a suo carico, di quelle operazioni di tracciamento, rilievo, computo, calcoli, disegni, ecc. necessari alla esecuzione delle opere e comunque per quanto richiesto dalla D.L.;
- b) la sorveglianza del personale dell'Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma di contratto, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte, e la ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali defezioni fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione o rimozione di opere o manufatti mal eseguiti a giudizio insindacabile della Direzione Lavori in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere.

E' riservata alla Direzione Lavori la facoltà di richiedere all'Appaltatore che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità dei materiali posti in opera.

Art. 11 QUALITA' DEI MATERIALI - NORME DI MISURAZIONE

Per la qualità dei materiali e le norme di misurazione, verrà osservato quanto previsto nel Capitolato Speciale Tipo per le opere di che trattasi, per ciò che non sia in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

Art. 12 INVARIABILITÀ DELL'OFFERTA - PREZZI

I prezzi d'appalto, al netto del ribasso di gara, si intendono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto di seguito indicato.

I prezzi, ridotti del ribasso d'asta, sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, materiali, noli, trasporti, mano d'opera, lavorazione e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori e le

forniture nel modo prescritto, nonché della necessaria assistenza tecnica, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli. Sono inoltre comprensivi dell'utile dell'Impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere ed a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa, nonché gli oneri per la sicurezza.

I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni saranno quantificati di volta in volta e non saranno soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le ore in economia non comprenderanno il tempo del trasporto da e per la sede dell'impresa sia di mezzi che di persone e pertanto verranno liquidate solo le ore effettivamente impiegate per l'esecuzione degli interventi. Così pure per i materiali che sono sempre da intendersi forniti a pié d'opera.

I prezzi di cui al relativo elenco, sono da intendersi valevoli, a discrezione del D.L., per prodotti/articoli similari per caratteristiche a quelle descritte nella voce del prezzo di riferimento.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 1 lettera a) primo periodo, e dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si applicano alla procedura in oggetto, la seguente clausola di revisione dei prezzi:

- la revisione dei prezzi è dovuta quando si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 13 PRESCRIZIONI GENERALI SULLA QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni di Legge, dai Regolamenti e dal Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti ancora vigenti) che si intende qui integralmente ritrascritto, si prescrivono:

- a) i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati dovranno essere delle migliori qualità, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche e dovranno soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei materiali di costruzione, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle norme delle tabelle UNI, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente Capitolato e dell'Elenco Prezzi;
- b) la Direzione Lavori avrà facoltà, in qualunque tempo, di prelevare campioni di materiali tanto a pié d'opera quanto in opera e farli inviare a cura e spese dell'impresa a competenti laboratori per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche;
- c) l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né per materiali asportati né per ripristini dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni.

Art. 14 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolo, nonché agli ordini della Direzione dei Lavori.

L'onere per la custodia e l'eventuale integrazione dei materiali mancanti è a cura e spesa dell'Appaltatore.

Art. 15 RAPPORTINI

Per ciascun singolo ordinativo di intervento da eseguirsi, l'Appaltatore dovrà presentare il rapportino contenente la relazione e il consuntivo dell'intervento eseguito **entro 48 ore dalla loro ultimazione.**

Detti rapportini sono richiesti sia per le verifiche d'ufficio che per la puntuale contabilizzazione degli interventi, con responsabilità dell'Appaltatore all'esecuzione dei lavori contenuti nell'importo oggetto di gara e la conseguente conoscenza dell'impossibilità alla liquidazione di interventi eccedenti tale importo.

Agli stessi rapportini sono allegati **copia dei documenti di trasporto** giustificativi della quantità scritte, nonché dei materiali impiegati per le lavorazioni (asfalti, sottofondi, smaltimenti/conferimenti ecc.).

Art. 16 NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli interventi saranno contabilizzati, di norma, a misura. Eventuali interventi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L. e il relativo rapportino dovrà essere consegnato alla D.L. medesima entro 48 ore dall'intervento pena il non riconoscimento dell'intervento stesso.

L'Appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla Direzione Lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più valutare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'Impresa dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a Lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 17 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE STRAORDINARIE RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Appaltatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro è edotto che eventuali maggiori oneri rispetto a quelli risultanti ed indicati nei singoli contratti devono essere preventivamente deliberati dall'Amministrazione Comunale e comunicati per iscritto prima di procedere all'esecuzione delle prestazioni, declinando il Comune di Cislago da ogni responsabilità per maggiori oneri assunti in contrasto con i tempi e i modi anzidetti.

E', quindi, fatto obbligo che l'Appaltatore tenga il **consuntivo aggiornato degli interventi realizzati**, evitando quindi di intraprendere ogni ulteriore lavoro il cui costo superi il tetto economico previsto nella gara, decurtato dallo sconto praticato.

L'Appaltatore aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione, è impegnato fin d'ora ad eseguire i lavori che gli verranno affidati come sopra.

Art. 18 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248, i datori di lavoro devono dotare il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Art. 19 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 09.04.2008, n. 81.

Il personale che l'Impresa destina ai lavori deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto per gli interventi da eseguire, alla disponibilità dei materiali e ai termini di consegna stabiliti nell'ordine e deve essere previamente concordato con la D.L.

L'Appaltatore deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore di Cantiere, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito degli interventi da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve essere sempre presente in cantiere, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del Comune e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con il Comune.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o di regolamenti interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facoltà di rescindere l'ordine per colpa dell'Appaltatore, al quale saranno posti a carico tutti gli oneri necessari per il completamento degli interventi.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune:

- il piano di sicurezza sostitutivo del P.S.C. di cui all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consapevole che l'Impresa Appaltatrice, e per essa il Direttore Tecnico del cantiere, sono gli unici responsabili dei contenuti del suddetto piano e del suo rispetto nell'esecuzione degli interventi o dei lavori sollevando da ogni responsabilità sia civile che penale il Direttore dei Lavori che l'Ente Appaltante (art. 119, comma 15, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.);

- il piano operativo di sicurezza di cui all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il P.S.C. o il P.O.S. deve essere presentato per ogni affidamento.

Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in quanto non ci sono interferenze tra le lavorazioni previste nell'Accordo Quadro e il personale comunale.

L'Impresa si impegna inoltre a fornire al Comune:

- copia del documento di valutazione dei rischi cui agli artt. 17, comma 1 lettera a), e 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- l'autocertificazione prevista dall'art. 26, comma 1 lettera a) punto 2), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- dichiarazione prevista dal punto 1, lettera d), dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20 RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Nell'esecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

In ogni caso, l'Appaltatore si riterrà assolutamente responsabile, nella persona del titolare, tanto in via civile che penale nel più largo senso, sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei Lavori per eventuali infortuni ed incidenti.

L'Appaltatore dovrà dimostrare, prima della stipulazione del contratto, di avere una sede operativa e un magazzino, fornito dei materiali e mezzi d'opera indispensabili per l'esecuzione dei lavori entro 30 km dalla sede comunale.

Art. 21 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati per stati d'avanzamento al raggiungimento dell'importo di **€ 10.000,00 (diecimila)** al netto del ribasso e di tutte le ritenute di legge ovvero a cadenza quadriennale e quindi con l'emissione di regolare fattura elettronica da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa previa emissione di apposito certificato di pagamento, ovvero dall'approvazione del C.R.E. al termine dell'appalto e con DURC regolare.

Si potrà procedere alla chiusura contabile, indipendentemente dall'importo raggiunto, al 31.12 di ciascun anno.

Art. 22 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà emesso nei casi previsti dall'art. 38 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 entro 45 giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. Dalla data della certificazione di regolare esecuzione favorevole potrà essere svincolata la cauzione definitiva di cui al precedente art. 7.

L'Appaltatore garantisce che gli interventi saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e garantisce gli stessi per la durata di almeno due anni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Se durante tale periodo le opere compiute dall'Impresa avessero a manifestare defezioni o irregolarità, la medesima Impresa dovrà provvedere, tempestivamente ed a proprie spese secondo le indicazioni tassative del Comune, al loro ripristino a perfetta regola d'arte e con il minimo disturbo per l'esercizio.

Dalla data di ripristino decorrerà il nuovo periodo di garanzia della durata di due anni riferito alla sola parte ripristinata.

Resta confermato che durante il periodo di garanzia l'Impresa sarà, ad ogni effetto, responsabile degli eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi in conseguenza della esecuzione degli interventi o per cause ad essi conseguenti.

Art. 23 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo all'Accordo Quadro verrà stipulato nella forma di cui al precedente art. 8.

I singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro verranno stipulati mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di ordinare l'immediato inizio dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a dare subito esecuzione al contratto in pendenza della sua stipula restando convenuto che, ove venisse a mancare l'approvazione stessa, l'Amministrazione Comunale pagherà all'Appaltatore, al prezzo di contratto, unicamente la parte dei lavori che l'Appaltatore avrà eseguito, nonché i materiali idonei in provvista a piè

d'opera se occorrenti per l'esecuzione degli interventi, escluso ogni e qualsiasi compenso per lucro cessante o per danni emergenti e per qualsiasi altro titolo.

Art. 24 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA E ACCORDO BONARIO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria, sia durante l'appalto, sia al suo termine, qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica od amministrativa) e che non potessero risolversi in via bonaria tra le parti, saranno deferite al giudice ordinario.

Il Foro competente per tali controversie è quello di Busto Arsizio (VA).

Art. 25 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

È vietato all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena della immediata rescissione dello stesso e della perdita della cauzione, salvi restando i diritti della stazione appaltante alla rifusione di ogni conseguente maggior danno e spesa.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo potrà essere autorizzato nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto si richiamano tutte le norme del Codice Civile vigente e della legislazione che regolano la materia oggetto del presente Capitolato.

Art. 27 ELABORATI

Faranno parte del contratto che sarà stipulato, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – 2^a edizione 2025 approvato dalla Regione Lombardia, che si intende interamente riportato;
- c) l'elenco dei prezzi unitari del Comune di Cislago.

In quanto non incompatibili con i documenti suddetti:

- a) il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto e per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000 (ove applicabile).